

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

71.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 13 LUGLIO 1971

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione):</b>		<b>Proposta di legge (Discussione):</b>	
MAROCCO e BORGHI: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567) . . . . .	1074	MAROCCO e FIORET: Modifiche al regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, concernente l'istituzione di posti gratuiti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia (2472) . . . . .	1078
PRESIDENTE . . . . .	1074, 1075, 1076	PRESIDENTE . . . . .	1078, 1079, 1080
BADALONI MARIA . . . . .	1075	BADALONI MARIA, <i>Relatore</i> . . . . .	1078, 1079
BARDOTTI, <i>Relatore</i> . . . . .	1074, 1075	BINI . . . . .	1079
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1074, 1075, 1076	ELKAN . . . . .	1079
TEDESCHI . . . . .	1075, 1076	ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1079, 1080
<b>Proposta di legge (Discussione):</b>		TEDESCHI . . . . .	1079
LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifica della legge 5 luglio 1964, n. 625, concernente l'ammissione alle scuole secondarie di secondo grado dei licenziati dalle scuole di avviamento professionale e di coloro che abbiano superato gli esami finali dell'ottava classe postelementare (2876) . . . . .	1076	<b>Proposta di legge (Discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1076, 1077, 1078	ZACCAGNINI ed altri: Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia ( <i>Urgenza</i> ) (3001) . . . . .	1081
BADALONI MARIA . . . . .	1078	PRESIDENTE . . . . .	1081, 1082, 1083
BARDOTTI, <i>Relatore</i> . . . . .	1077, 1078	BINI . . . . .	1082
LEVI ARIAN GIORGINA . . . . .	1077	BUZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	1081, 1083
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1078	ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1083
		<b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>	
		Senatori BLOISE ed altri: Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2477) . . . . .	1084
		PRESIDENTE . . . . .	1084, 1086, 1088, 1089, 1090

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

	PAG.
CALVETTI . . . . .	1086
MORO DINO . . . . .	1088
RACCHETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	1086, 1089, 1090
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1086, 1089, 1090
TEDESCHI . . . . .	1086, 1087, 1089
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
BORGHI ed altri: Norme integrative della legge 25 maggio 1962, n. 545, concernente i concorsi a preside (832) . . . . .	1090
PRESIDENTE . . . . .	1090, 1091, 1092
BADALONI MARIA . . . . .	1092
GIORDANO . . . . .	1092
RACCHETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	1090, 1091
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1091, 1092
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni (3063) . . . . .	1092
PRESIDENTE . . . . .	1092, 1093, 1094
BUZZI . . . . .	1093, 1094
LEVI ARIAN GIORGINA . . . . .	1093, 1094
MORO DINO, <i>Relatore</i> . . . . .	1092, 1093
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1094
<b>Proposta di legge (Discussione):</b>	
BORGHI e RAMPÀ: Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del convitto « Vittoria Colonna » in Fano dell'Ente nazionale assistenza magistratale (1013) . . . . .	1094
PRESIDENTE . . . . .	1094, 1095
BUZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	1094
LEVI ARIAN GIORGINA . . . . .	1095
MORO DINO . . . . .	1095

**La seduta comincia alle 17.**

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Discussione della proposta di legge Marocco e Borghi: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Marocco e Borghi: « Immissione

in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 ».

Su questa proposta di legge la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Bardotti ha facoltà di svolgere la relazione.

BARDOTTI, *Relatore*. Questa proposta di legge interessa trentatré persone e pertanto si può annoverare nella categoria della legislazione di soccorso.

Gli insegnanti della provincia di Gorizia con iscrizione anagrafica al 1° ottobre 1948 sono stati iscritti in un quadro speciale in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 120, perché si erano trovati in una condizione particolare a seguito degli eventi bellici. Infatti dal 1941 al 1947 nella zona di Gorizia non sono stati effettuati concorsi per le vicende che è inutile ricordare; non solo, ma questi insegnanti non hanno potuto usufruire nemmeno del decreto legislativo del 1948, che istituì i ruoli speciali transitori, per mancanza di posti disponibili.

Si tratta, ora, di consentire a tali insegnanti dopo tutti questi anni di servizio l'ingresso in ruolo, in analogia a quanto fu disposto nel 1965 per gli insegnanti di Trieste.

La proposta di legge prevede una immissione graduale nei ruoli limitata al 50 per cento dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia e l'altro 50 per cento nel ruolo in soprannumero. Ciò significa che questa proposta di legge, se la colleghiamo alla vecchia legge del 25 luglio 1966, n. 574, tende a sospendere i concorsi per qualche tempo, in considerazione della mancanza dei posti. Questa è la mia impressione. La proposta di legge tende ad immettere questi insegnanti in ruolo, dopodiché si riprende il ritmo dei concorsi.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il primo comma dell'articolo 2 afferma: « fatto salvo quanto disposto dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574 ». Che cosa prevedono specificamente questi commi ?

BARDOTTI, *Relatore*. Il primo comma stabilisce che gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia.

Il secondo comma riserva un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni

diversi dal capoluogo di provincia per eventuali trasferimenti da altre province.

Il terzo comma prevede che i posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma.

Quindi la proposta di legge che noi esaminiamo di fatto si limita a indicare il contingente destinato a questi insegnanti, che è quello destinato ai concorsi; infatti la proposta di legge intende riservare a questi insegnanti quella metà dei posti che la legge n. 574 destina ai concorsi, pertanto di fatto non si faranno più concorsi per un certo periodo di tempo in provincia di Gorizia.

Per quanto riguarda l'articolo 3 si intende estendere anche a questi insegnanti tutte le norme relative agli insegnanti in ruolo, relativamente ai congedi, al trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza.

Per questi motivi invito gli onorevoli colleghi a volere dare il loro voto favorevole alla proposta di legge al nostro esame, per la quale non soltanto le categorie interessate hanno fatto una certa pressione ma anche le organizzazioni sindacali, in quanto si tratta di insegnanti che da moltissimi anni aspettano questa definizione del loro stato giuridico.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento.

**TEDESCHI.** Non ritengo che sia possibile sospendere in una sola provincia d'Italia i concorsi magistrali, ed inoltre il discorso delle vicende politiche e belliche che si sono sviluppate in un determinato periodo storico mi pare una giustificazione piuttosto ridicola.

Inoltre mi domando se questi insegnanti sono soltanto 33, quanti saranno i posti nella provincia di Gorizia, e per quanto tempo non si faranno concorsi?

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Credo che per un solo anno non si fanno concorsi.

**TEDESCHI.** Ancora non capisco per quale motivo vengano conferiti i posti annualmente vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia.

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Perché i posti per concorso sono riservati ai trasferimenti; del resto anche la legge ordinaria li fa salvi.

**TEDESCHI.** Però noi vediamo che i posti indicati al secondo comma si possono aggiungere.

**BARDOTTI, Relatore.** L'articolo 2 in sostanza propone che venga destinato a questi insegnanti il 50 per cento dei posti, però i posti vacanti della provincia, esclusi quelli del capoluogo.

Quindi in definitiva la proposta di legge riserva soltanto i posti diversi dal capoluogo di provincia e pertanto per il concorso rimangono i posti del capoluogo.

**BADALONI MARIA.** Vorrei chiarire il concetto che questi insegnanti sono in un quadro speciale e pertanto nessuno può mandarli via. La ragione per cui non sono in ruolo è da ricercarsi nella promessa che è stata fatta loro di immissione in ruolo, per cui probabilmente non hanno neanche fatto i concorsi.

Inoltre dobbiamo dire che gli altri insegnanti di Gorizia hanno avuto altre facilitazioni notevoli andando nelle altre province, e a questo proposito ricordo la protesta degli insegnanti di tutte le altre province del Veneto.

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Quando si effettuano concorsi provinciali i posti che vengono messi a disposizione non comprendono mai i posti del capoluogo di provincia.

**TEDESCHI.** Quindi in effetti si procede ad una sospensione dei concorsi.

**BADALONI MARIA.** Se il ruolo organico ha incluso tutti i maestri di ruolo soprannumerario, possono avanzare dei posti e questi possono essere messi a concorso.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**BARDOTTI, Relatore.** Prendo atto delle perplessità espresse dai colleghi intervenuti nella discussione, le quali, in fondo, erano sorte anche per me nell'esaminare la proposta di legge. Mi sono però reso conto che questi insegnanti di cui ci stiamo occupando attendevano una sanatoria da tempo promessa. Ritengo poi che il provvedimento di legge possa essere approvato così com'è, in quanto è sempre possibile che tutti i posti non vengano assorbiti dall'immissione in ruolo di codesti insegnanti, e che quindi una parte di essi possano essere destinati ai concorsi. In definitiva l'applicazione di questa proposta di legge non dovrebbe provocare danni, e perciò ne raccomando ai colleghi l'accoglimento, e nella stesura originaria.

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore circa l'opportunità dell'approvazione del provvedimento in esame, al cui articolo 1, per altro, preannuncio la presentazione di un emendamento. Esso non avrebbe ragion d'essere se fossimo sicuri che la proposta di legge venisse approvata definitivamente e senza modificazioni dall'altro ramo del Parlamento prima del 1° ottobre 1971. Ma avendo su ciò qualche dubbio ritengo conveniente sostituire alla quinta riga dell'articolo 1 le parole: « a partire dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione della presente legge » con la espressione « a partire dal 1° ottobre 1972 ». Altrimenti incideremo per il 50 per cento sui posti che sono stati già messi a concorso, e quindi costoro, con una formulazione del genere, finiranno col non avere niente. Penso che invece con la modifica da me proposta si potrebbe ovviare a questa difficoltà.

TEDESCHI. Concordo, da parte mia, con la modifica proposta dal Governo: potrebbe altrimenti verificarsi qualche inconveniente, come accadde, per quanto riguardava i presidi, circa la questione della decorrenza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

## ART. 1.

Gli insegnanti elementari iscritti nel « Quadro speciale » del provveditorato agli studi di Gorizia, istituito con legge 4 febbraio 1963, n. 120, sono immessi, a partire dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione della presente legge, nel ruolo organico degli insegnanti elementari, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 536, o nel ruolo in soprannumero di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione della presente legge », *con le parole:* « dal 1° ottobre 1972 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato.

(È approvato).

Agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti. Li porrò quindi direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 2.

Agli insegnanti di cui al precedente articolo è annualmente conferito il cinquanta per cento dei posti vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia ed il cinquanta per cento dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, fatto salvo quanto disposto dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Agli effetti dell'immissione in ruolo, il provveditore agli studi di Gorizia forma una graduatoria di merito nella quale gli aspiranti sono iscritti nell'ordine determinato dal punteggio complessivo assegnato a ciascuno secondo la tabella di valutazione dei titoli, prevista per il concorso magistrale.

(È approvato).

## ART. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il secondo comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1963, n. 120, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai medesimi si applicano, altresì, le disposizioni vigenti per gli insegnanti di ruolo, relativamente ai congedi, al trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta di domattina.

**Discussione della proposta di legge Levi Arian Giorgina ed altri: Modifica della legge 5 luglio 1964, n. 625, concernente l'ammissione alle scuole secondarie di secondo grado dei licenziati dalle scuole di avviamento professionale e di coloro che abbiano superato gli esami finali dell'ottava classe postelementare (2876).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Levi Arian Giorgina, Badaloni Maria, Moro Dino, Sanna, Terrana, Matatalia, Giomo: « Modifica della legge 5 luglio 1964, n. 625, concernente l'ammissione alle scuole secondarie di secondo grado dei licenziati dalle scuole di avviamento professionale e di coloro che abbiano superato gli esami finali dell'ottava classe postelementare ».

L'onorevole Bardotti ha facoltà di svolgere la relazione.

BARDOTTI, *Relatore*. Anche questo provvedimento di legge, come quello esaminato precedentemente, rientra nel quadro delle leggi correttive di situazioni provocate da una legislazione generale non sempre attenta ed applicabile ai singoli casi. Pur nella sua brevità, la proposta di legge in esame ha però una sua precisa importanza ed è inoltre coerente con l'orientamento di tutta la legislazione scolastica in generale. Infatti intende garantire ai giovani lavoratori il diritto ad accedere alle istituzioni formative in qualunque momento essi prendano questa decisione. Il principio che si vuole affermare con questo provvedimento è quello di estendere l'educazione permanente, che prevede appunto rientri nei canali formalivi scolastici.

Questa proposta di legge è stata presentata perché con la legge istitutiva della scuola media unica 31 dicembre 1962, n. 1859, furono soppresse le scuole di avviamento professionale e le tre classi postelementari.

La legge successiva del 5 luglio 1964, n. 625, precisò il valore dei titoli di studio rilasciati dalle suddette scuole ai fini della ammissione alle scuole secondarie di secondo grado. Questa legge prevede nell'articolo unico la possibilità, per coloro che sono in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, di accedere, senza esami, alla prima classe degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo, mentre non consente a costoro l'accesso alle altre scuole secondarie superiori.

Ora la proposta di legge al nostro esame vuole eliminare questa contraddizione che è diventata ancora più evidente con la legge del 1969, n. 119, che disciplina gli esami di Stato, e in cui all'articolo 3 si afferma: « Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e dimostri di avere adempiuto l'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità ».

Allora si verifica questa strana situazione: i giovani, fra cui gli ultimi si sono licenziati nel 1965, possono accedere, in base alla suddetta legge del 1969, agli esami di maturità e di abilitazione, mentre non hanno la possibilità di frequentare classi intermedie delle scuole secondarie superiori, in quanto la legge consente loro solo l'accesso alla prima classe degli istituti tecnici.

Ora con l'articolo 1 della proposta di legge si intende porre un riparo a questa situazione, in cui si trovano i giovani lavoratori, ormai

di venti anni, che non possono frequentare né i corsi diurni, né quelli serali delle scuole secondarie superiori, perché la legge del 1969 non lo consente.

I proponenti stabiliscono nell'articolo 1 che i giovani in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e coloro che abbiano superato gli esami finali dell'ottava classe postelementare possono accedere, senza esami, alla prima classe degli istituti secondari di secondo grado di ogni ordine; possono accedere alla quarta classe ginnasiale, previa una prova integrativa di latino, in quanto è prescritta dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media unica.

Questa proposta di legge è di importanza fondamentale, in quanto tutti coloro che hanno adempiuto l'obbligo scolastico, anche frequentando le vecchie scuole di avviamento o i corsi postelementari, possono accedere a tutti gli istituti di secondo grado.

Per le ragioni che ho illustrato, raccomandando alla Commissione l'approvazione sollecita di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LEVI ARIAN GIORGINA. L'onorevole Bardotti ha illustrato ampiamente l'importanza di questa proposta di legge, che colma una lacuna ingiusta e riafferma un principio di uguaglianza per tutti i giovani che intraprendono la carriera degli studi.

Avevamo già illustrato questa proposta di legge quando il nostro gruppo presentò un emendamento dello stesso tenore alla legge-ponte, il quale forse era più conciso del testo attuale. Poi la legge-ponte non fu approvata dal Parlamento.

Come ha fatto rilevare l'onorevole Bardotti — ed io intendo sottolinearlo — questa proposta di legge interessa soprattutto i lavoratori studenti, che oggi cominciano ad iscriversi in numero abbastanza rilevante anche ai corsi serali degli istituti magistrali, dei licei classici, laddove si organizzano, e dei licei scientifici.

Ho a portata di mano l'opuscolo pubblicato dall'Istituto magistrale statale « Regina Margherita » di Torino, dove nel capitolo relativo all'iscrizione ai corsi serali per i lavoratori studenti, si precisa che dinanzi al Parlamento sta il provvedimento che stiamo ora discutendo e si afferma che in attesa dell'approvazione di questo, chi è in possesso del diploma di scuola di avviamento non può iscriversi

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

alla prima classe di istituto magistrale. Può, invece, presentarsi come candidato agli esami di idoneità alle diverse classi.

È accaduto a molti lavoratori studenti di essersi iscritti a scuole serali statali, perché il preside li aveva accettati, nonostante che avessero solo il diploma di licenza di avviamento professionale, hanno frequentato il corso tutto l'anno e poi hanno dovuto sostenere tutti gli esami nella stessa scuola, come privatisti.

Raccomando vivamente l'approvazione di questa proposta di legge con l'emendamento che ho presentato, concernente la modifica dell'anno scolastico 1970-71 in 1971-72.

**BADALONI MARIA.** Anche il nostro gruppo concorda e accetta questa proposta di legge, che mi pare sia ancor più suffragata dal fatto che oggi non vi è più l'esame di latino per l'ammissione all'istituto magistrale e al liceo scientifico, per cui evidentemente queste classi possono restare alla pari.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**BARDOTTI, Relatore.** Non mi resta che dichiararmi soddisfatto per il consenso generale incontrato da questa proposta di legge.

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo è favorevole a questa proposta di legge. Penso che sia preferibile il testo del provvedimento all'emendamento presentato nella legge-ponte, perché uno dei motivi che ha comportato la soppressione di quell'emendamento al Senato forse era proprio l'eliminazione dell'ultima parte relativa alla prova di latino per l'ammissione al ginnasio.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

## ART. 1.

L'articolo unico della legge 5 luglio 1964, n. 625, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'anno scolastico 1970-71, coloro che sono in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e coloro che abbiano superato gli esami finali dell'ottava classe postelementare possono accedere, senza esami, alla prima classe degli istituti secondari

di secondo grado di ogni ordine; possono accedere alla quarta classe ginnasiale, previa una prova integrativa di latino ».

Gli onorevoli Levi Arian Giorgina e Tedeschi hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire alle parole: « 1970-71 », le altre: « successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 2:

## ART. 2.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge nel suo complesso sarà effettuata nella seduta di domani.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge Marocco e Fioret: Modifiche al regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, concernente l'istituzione di posti gratuiti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia (2742).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Marocco e Fioret: « Modifiche al regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, concernente l'istituzione di posti gratuiti presso il convitto " Dante Alighieri " di Gorizia ».

Prego l'onorevole Badaloni Maria di sostituirsi al relatore, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

L'onorevole Badaloni Maria ha pertanto facoltà di svolgere la relazione.

**BADALONI MARIA, Relatore.** Desidero leggere la decisione adottata dalla V Commissione permanente: « La Commissione delibe-

ra di esprimere parere favorevole, a condizione che la decorrenza delle nuove disposizioni contenute nella proposta di legge venga fissata a partire dal 1 ° ottobre 1971 (anziché 1970), nonché a condizione che, a fronte della maggiore spesa implicata, l'articolo 2 della iniziativa legislativa richiami gli stanziamenti del capitolo n. 2243 del bilancio della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. La Commissione segnala, altresì, alla competente Commissione di merito che l'autorizzazione contenuta nel secondo comma del predetto articolo 2 della proposta di legge risulta pleonastica, poiché il capitolo di bilancio richiamato nel comma precedente ha titolo per finanziare direttamente la spesa implicata nel provvedimento ».

Si tratta in sostanza di un provvedimento che va a favore dei giovani che frequentano il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia.

Nonostante il comune di Gorizia abbia assegnato al convitto una nuova sede idonea ad accogliere 120 convittori e 30 semi-convittori, i posti gratuiti sono rimasti attualmente 60; mentre le domande per essere ammessi al convitto si sono moltiplicate, pertanto la proposta di legge al nostro esame propone di elevare i posti gratuiti da 60 a 80, ed inoltre invece di riferirsi ai giovani della Venezia Giulia, si riferisce ai giovani del Friuli-Venezia Giulia, ed eleva al tempo stesso l'età dei giovani dai dieci ai sedici anni per essere ammessi al convitto.

Per questi motivi invito gli onorevoli colleghi ad esprimersi a favore del provvedimento illustrato.

TEDESCHI. Vorrei avere un chiarimento dal Governo per conoscere la natura di questo ente, il suo funzionamento, il tipo di insegnanti che impartiscono le lezioni nel convitto ed infine se i convittori frequentano scuole interne oppure esterne.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Una risposta alle perplessità sollevate dall'onorevole Tedeschi penso sia contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1 dove è detto che: « I posti eventualmente non coperti ai sensi del precedente comma per mancanza di vincitori o di idonei sono conferiti, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad alunni ideonei nel concorso a posti gratuiti nei convitti nazionali ».

In sostanza come ha illustrato ampiamente l'onorevole relatore si aumenta il numero dei posti per dare a questi ragazzi la possibilità

di poter proseguire negli studi oltre la licenza media e si estende inoltre l'area di residenza dei partecipanti.

ELKAN. Per esperienza personale posso dire che l'istituto di cui trattiamo è inserito nella organizzazione dei convitti nazionali a tutti gli effetti.

Con il provvedimento al nostro esame si dà la possibilità ai ragazzi meno abbienti di completare i loro programmi scolastici e pertanto penso che si possa approvare la proposta di legge con piena tranquillità.

BINI. Devo esprimere una certa perplessità, non tanto per il contenuto degli articoli, e per queste delucidazioni che vengono date, quanto per il tono della parte finale della relazione introduttiva alla proposta di legge. Infatti, sembra che si voglia far apprendere agli alunni di questi collegi, posti a cavallo della frontiera, che esiste la superiorità di un regime politico rispetto ad un altro. Se un tale concetto risponde in qualche modo allo spirito con cui viene condotto questo istituto, sorgono delle perplessità circa l'opportunità di aumentare la quantità degli alunni che vanno a godere di questa « cultura superiore » rispetto ad altre.

Le mie riserve non sono comunque sulla legge direttamente, ma solo indirettamente, in quanto l'istituto cui la proposta di legge si riferisce potrebbe non essere tale da meritare la nostra favorevole considerazione.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta soltanto di una frase poco indovinata, ma non è questo lo spirito della legge, altrimenti non sarei venuto qui a sostenerla. Per quanto concerne l'istituto in questione, lei conosce quanto me il funzionario che si occupa dei convitti nazionali: sappiamo benissimo che egli non è uomo da poter avallare una tale ristretta interpretazione, e pertanto non avrebbe certo dato quel parere favorevole alla proposta di legge che ci ha invece dichiarato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BADALONI MARIA, *Relatore*. Devo innanzitutto rassicurare l'onorevole Tedeschi circa la sua preoccupazione a proposito della frequenza alla scuola: infatti questo convitto è inquadrato nell'ambito dei convitti nazionali, i quali oggi o hanno delle scuole statali

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

all'interno, oppure conducono gli alunni a delle scuole statali all'esterno.

Riguardo le perplessità avanzate dall'onorevole Bini sul contenuto della relazione che accompagna la proposta di legge, posso assicurarvi che si tratta semplicemente di una frase poco opportuna lì collocata dall'estensore, che però non riflette in nulla lo spirito della legge, che è ben diverso. Raccomando perciò ancora alla Commissione l'approvazione della proposta di legge in esame.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dichiaro anche io favorevole all'approvazione della proposta di legge, e preannuncio la presentazione di un emendamento di carattere formale al secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

## ART. 1.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, è sostituito dal seguente:

« *Articolo 1.* — I posti gratuiti di studio presso il convitto "Dante Alighieri" di Gorizia sono elevati, a decorrere dal 1° ottobre 1970, a 80 unità.

Detti posti gratuiti sono destinati ad alunni del Friuli-Venezia Giulia, meritevoli e di disagiate condizioni economiche, di età compresa tra i dieci e i sedici anni.

I posti eventualmente non coperti ai sensi del precedente comma per mancanza di vincitori o di idonei sono conferiti, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad alunni idonei nel concorso a posti gratuiti nei convitti nazionali ».

La Commissione V Bilancio ha proposto il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « a decorrere dal 1° ottobre 1970 » con le parole: « a decorrere dal 1° ottobre 1971 ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Detti posti gratuiti sono destinati ad alunni del Friuli-Venezia Giulia meritevoli per profitto scolastico e di disagiate condi-

zioni economiche, che raggiungano l'età non inferiore ai dieci e non superiore ai sedici anni al 30 settembre dell'anno in cui ha luogo il concorso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, che, a seguito delle modifiche dianzi apportate, risulta così formulato:

## ART. 1.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, è sostituito dal seguente:

« *Articolo 1.* — I posti gratuiti di studio presso il convitto "Dante Alighieri" di Gorizia sono elevati, a decorrere dal 1° ottobre 1971, a 80 unità.

Detti posti gratuiti sono destinati ad alunni del Friuli-Venezia Giulia, meritevoli per profitto scolastico e di disagiate condizioni economiche, che raggiungano l'età non inferiore ai dieci e non superiore ai sedici anni al 30 settembre dell'anno in cui ha luogo il concorso.

I posti eventualmente non coperti ai sensi del precedente comma per mancanza di vincitori o di idonei sono conferiti, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad alunni idonei nel concorso a posti gratuiti nei convitti nazionali ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

## ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante normali stanziamenti di bilancio sul capitolo 2243 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1970 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione Bilancio ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al primo comma le parole: « per l'anno 1970 », con le altre: « per l'anno 1971 ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).



V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

La V Commissione Bilancio ha presentato anche il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2, che a seguito delle modifiche apportate risulta così formulato:

#### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante normali stanziamenti di bilancio sul capitolo 2243 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1971 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 3.

#### ART. 3.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, viene soppresso.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta di domani.

### **Discussione della proposta di legge Zaccagnini ed altri: Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia (3001).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zaccagnini, Ariosto, Basso, Bignardi, Moro Dino, Compagna, Boiardi, Loperfido e Galloni: « Finanziamento della Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia ».

L'onorevole Buzzi ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZI, *Relatore*. Come certamente i colleghi sapranno, dal 1953 funziona in Bologna un istituto per le scienze religiose, promosso dall'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia. Questa associazione ha avuto riconoscimento giuridico in Ente di

cultura, come ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1970, n. 1226.

Lo scopo dell'istituzione si esprime nel proposito di reintrodurre nella cultura italiana la tematica religiosa, dopo che essa risulta essere stata emarginata a seguito di una serie di fatti. Il primo di questi può essere costituito dall'abolizione della facoltà di teologia presso le università italiane con la legge Correnti del 1871. Un altro motivo può trovarsi ove si consideri che praticamente gli studi religiosi nel nostro Paese vengono visti quasi come monopolio esclusivo degli ecclesiastici, come se fossero soltanto questi ultimi a promuovere lo studio delle scienze religiose. C'è poi anche un certo disinteresse istituzionale per queste discipline, e lo si nota considerando l'ordinamento delle nostre università per quanto concerne le cattedre di scienze religiose, oppure gli stessi programmi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Intorno a Giuseppe Dossetti, e ad altri eminenti studiosi, si raccolsero dal 1953 in poi cultori di queste materie, laici ed ecclesiastici, appartenenti a varie confessioni religiose, i quali hanno dato vita ad una struttura di ricerca scientifica che non può in alcun modo essere confusa con istituzioni di natura professionale o divulgativa o apologetica. Infatti né gli scopi di natura confessionale, né quelli divulgativi rientrano fra le finalità dell'istituto che, invece, si propone una rigorosa ricerca scientifica con dimensione religiosa, sviluppando le materie in cui tale ricerca può articolarsi: dalla storia religiosa all'evoluzione delle dottrine religiose, all'ermeneutica delle fonti, all'analisi del linguaggio, alle connessioni con le altre dimensioni della vita nella comunità nazionale ed internazionale. Si tratta, pertanto, di un centro di studi altamente qualificato, che oggi sta assumendo gradualmente un'autorità indiscussa sul piano nazionale ed internazionale.

La struttura dell'istituto è molto semplice e si avvale per un verso della collaborazione dell'università di Bologna a cui è direttamente appoggiato, in quanto la suddetta università esercita sull'istituto anche una funzione di vigilanza e di controllo, e per l'altro verso di gruppi di ricerca costituiti nello stesso istituto e guidati da alcuni collaboratori permanenti che l'istituto ha raccolto e messo nella condizione di poter lavorare.

I mezzi per l'attività dell'istituto derivano in parte da donazioni e da lasciti e in parte da interventi del Consiglio nazionale delle ri-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

cerche e del Ministero della pubblica istruzione con carattere di occasionalità.

L'istituto ha una biblioteca specializzata che ha raggiunto un patrimonio bibliografico notevolissimo sia dal punto di vista numerico che della qualificazione specifica, avvalendosi anche di fondi bibliografici fino ad un certo tempo quasi inaccessibili agli studiosi, come per esempio la biblioteca dell'arcivescovado di Bologna, che costituisce un fondo particolarmente apprezzato.

Bisogna rilevare che l'istituto, oltre che promuovere un proprio programma di ricerca attraverso i gruppi di lavoro in cui si articola la sua attività, costituisce anche un servizio accessibile a studiosi ed a studenti universitari, soprattutto per quanto concerne il materiale bibliografico. Infatti la biblioteca dell'istituto, che ho visitato nella mia veste di relatore, è molto frequentata da studenti della facoltà di lettere e filosofia e delle altre facoltà per la preparazione delle tesi, ecc. Sono numerosi anche i giovani che attraverso la direzione scientifica, l'assistenza e la guida fornita dall'istituto hanno portato avanti ricerche, piani di studi e si sono specializzati nelle materie, per cui possiamo dire che nell'istituto, in un certo senso, si prefigura un insegnamento di scienza delle religioni, ma al di fuori della struttura universitaria italiana che attualmente non accoglie ancora ufficialmente queste materie.

Posso fornire ai colleghi un catalogo delle pubblicazioni periodiche che l'istituto riceve e sulle quali viene compiuto un lavoro diligente e scientifico di schedatura, per cui si può dare agli studiosi il materiale già rielaborato. Una pubblicazione fra le tante curata dall'istituto e che lo ha accreditato nel mondo, soprattutto durante il periodo del concilio ecumenico, riguarda la raccolta dei vari decreti conciliari di tutti i concili ecumenici che si sono svolti nella storia della Chiesa, il cui titolo è: *Conciliorum Ecumenicorum Decreta*, presentati agli studiosi nei testi originali e in una ricostruzione scientifica.

La proposta di legge d'iniziativa di deputati di tutti i gruppi politici si ripromette di garantire all'istituto un contributo fisso annuale di cinquanta milioni di lire, che deve consentirgli un'attività continua, anche se minima. Noi abbiamo fatto ricorso a forme di finanziamento di questo genere per altri istituti di ricerca scientifica e questa proposta di legge si muove sulla stessa logica. Il contributo sarà destinato allo sviluppo della ricerca biblica, patristica, storica e teologica e all'aggiornamento della relativa biblioteca spe-

cializzata, aperta a tutti gli studiosi, così come risulta dal secondo comma dell'articolo 1.

Il Ministero della pubblica istruzione, attraverso l'università di Bologna e la sovrintendenza bibliografica per l'Emilia-Romagna, dovrà vigilare sull'utilizzazione della sovvenzione annuale, che ovviamente verrà iscritta in un apposito capitolo del bilancio del suddetto ministero.

Nel mettermi a disposizione dei colleghi per eventuali chiarimenti, mi auguro vivamente che la Commissione voglia riservare alla proposta di legge il consenso che, secondo il mio giudizio, essa merita, in quanto in realtà si qualifica per un intervento finanziario rivolto ad una istituzione scientifica, che si colloca nell'ambito delle istituzioni culturali ricadenti sotto la pubblica vigilanza. Infatti bisogna ricordare che l'ente ha personalità giuridica e i fondi gli vengono assegnati sotto il controllo diretto dell'università di Bologna. È giusto che la cultura italiana sia presente anche nel campo delle scienze religiose, non solo per quella presenza pur autorevole che è costituita dalle facoltà teologiche ecclesiastiche, ma per una presenza di studiosi laici che vogliono coltivare queste specifiche materie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BINI. La composizione dei proponenti la proposta di legge è di carattere ultraconciliare e contribuisce a rendere anche più credibile la perorazione fatta dal relatore a favore del provvedimento.

Voglio ricordare che Concetto Marchesi affermò che se si fosse trovato a quell'epoca avrebbe votato contro l'abolizione della facoltà di teologia. Io probabilmente avrei votato a favore. Sarebbe bene che ogni volta che veniamo chiamati a finanziare qualche ente, ci venissero proposti i relativi statuti. Non è tanto la scusa di sostituire le facoltà di teologia ma di imprimere un slancio agli studi di questo fatto evidente che è l'esistenza della religione, che come tutti i fatti che si giustificano per la loro esistenza ha bisogno di essere studiato con criteri scientifici.

A questo punto desidero formulare l'auspicio che nella nostra scuola non ci sia più un insegnamento confessionale della religione per tutti ma ci sia per tutti un insegnamento che possa utilizzare il tipo di ricerca che si compie in questo istituto, e cioè la religione

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

vista come fatto storico, scientifico, culturale, ecc.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**BUZZI, Relatore.** Desidero fare riferimento ad un grosso problema che mi pare esiga di per sé una impostazione che non credo sia pertinente all'argomento che è al nostro esame e che naturalmente non esprime neppure le finalità istituzionali di questo istituto che proprio intende prescindere dalle finalità contingenti di ordine storico.

Prendo atto di questo riconoscimento che mi pare invece fondamentale, e cioè la consapevolezza che l'istituto ha delle finalità di natura scientifica, cioè considera l'esperienza religiosa così come si pone storicamente e l'anazia con rigoroso criterio scientifico.

Ho qui l'elenco dei soci che metto volentieri a disposizione della Commissione; inoltre vorrei dare lettura dell'articolo 2 della Statuto che recita: « L'Associazione è una istituzione culturale, apolitica ed ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle scienze religiose in Italia. Tale scopo viene praticato con tutti i mezzi ritenuti idonei dagli organi della Associazione e in particolare formando uno specializzato gruppo stabile di ricercatori nelle varie discipline e scienze religiose ».

Come si vede non è fatto solo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica con cui si riconosceva personalità giuridica all'istituzione, ma è detto anche da quali personalità culturali abbia avuto origine.

L'istituto ha già avuto dei contributi dal Ministero della pubblica istruzione, ma sono stati contributi sporadici che possono essere concessi anche a normali istituti culturali e che non rispondono alle esigenze effettive dell'Associazione.

Per concludere, ringrazio gli onorevoli colleghi per il loro consenso e pongo a disposizione della Presidenza il materiale in mio possesso.

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Mi dichiaro perfettamente d'accordo su tutte le ragioni esposte dal collega Buzzi; solo vorrei sottolineare alcuni punti contenuti nella relazione, e precisamente la ricerca che viene svolta dall'Associazione sui diversi aspetti della vita e del pensiero e sulla entità delle iniziative intraprese, nonché fare un accenno alla biblioteca comprendente ben 100.000 volumi, 1000 periodici in tutte le lingue e di ogni orienta-

mento, confessione e religione, e la scaffalatura metallica di ben 500 metri lineari, che dà una dimensione del materiale raccolto.

Vorrei ricordare che i proponenti prevedono che il Ministero della pubblica istruzione sovrintenderà alla utilizzazione del contributo mediante l'università di Bologna e la Sovrintendenza bibliografica per l'Emilia-Romagna; anche questo controllo ritengo che mostri ancora una volta di più la serietà dell'istituzione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

**ART. 1.**

A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia di Bologna.

Tale contributo sarà destinato, mediante l'Istituto per le scienze religiose promosso dall'Associazione, allo sviluppo della ricerca biblica, patristica, storica e teologica e all'aggiornamento della relativa biblioteca specializzata, aperta a tutti gli studiosi.

Il Ministero della pubblica istruzione sovrintenderà a tale utilizzazione mediante l'università di Bologna e la Sovrintendenza bibliografica per l'Emilia-Romagna.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo formulato dalla V Commissione bilancio:

**ART. 2.**

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di rinviare alla seduta di domani la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge nel suo complesso.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Bloise ed altri: Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2477).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri: « Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 aprile 1970.

Ricordo agli onorevoli colleghi che nel corso di una precedente seduta era stata conclusa la discussione sulle linee generali. Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

**ART. 1.**

Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole medie, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono conferiti, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire.

L'onorevole Racchetti ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere dopo le parole: « conferiti », le altre: « a domanda ».*

L'onorevole Mitterdorfer ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

« Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Racchetti di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Mitterdorfer, di cui ho dato lettura, ed al quale sono favorevoli il relatore e il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1, quale risulta a seguito degli emendamenti dianzi approvati:

**ART. 1.**

Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole medie, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono conferiti a domanda ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire.

Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

Nelle suddette graduatorie vengono iscritti a domanda gli aspiranti residenti nella provincia o nelle province costituenti la regione, distribuiti nelle seguenti categorie:

a) professori e presidi titolari di scuola media, questi ultimi limitatamente agli istituti secondari di secondo grado, compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

b) professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole o negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Gli aspiranti di cui alla lettera a) verranno inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta un'adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Con regolamento, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli valu-

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1971

tabili degli aspiranti di cui alla suddetta lettera *a*), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi.

Il medesimo regolamento determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera *b*), nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.

L'onorevole Spitella ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire interamente l'articolo 2, con il seguente:*

« Per ciascun tipo di incarico di Presidenza da conferire, il Provveditore agli studi compilerà due distinte graduatorie:

*a*) saranno iscritti nella prima graduatoria i professori compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

*b*) saranno inseriti nella seconda graduatoria i professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole o negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) del primo comma potranno presentare domanda ai Provveditorati della provincia di residenza e di una seconda provincia della regione, a loro scelta.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) dello stesso primo comma potranno presentare domanda al solo Provveditorato agli studi di residenza.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) verranno inclusi nella graduatoria provinciale della provincia di residenza con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside, nel caso di partecipazione a più concorsi, con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta un'adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Per la seconda provincia gli aspiranti saranno inseriti in graduatoria, dopo l'ultimo degli aspiranti residenti e saranno disposti in ordine secondo il punteggio attribuito con gli stessi criteri di cui al comma precedente.

Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati, per la fissazione del

punteggio complessivo, gli altri titoli valutabili degli aspiranti di cui alla suddetta lettera *a*), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posto di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi.

Il medesimo regolamento determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera *b*), nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie ».

Il relatore, onorevole Racchetti, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo ed il secondo comma dell'articolo 2, con i seguenti:*

« Per ciascun tipo di incarico di presidenza da conferire, il Provveditore agli studi compilerà due distinte graduatorie:

*a*) saranno iscritti nella prima graduatoria i professori compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo titolo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

*b*) saranno inseriti nella seconda graduatoria i professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole o negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) del primo comma potranno presentare domanda ai Provveditorati della provincia di cui sono titolari ed in altre due province della regione, a loro scelta.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) dello stesso primo comma potranno presentare domanda al solo Provveditorato agli studi presso cui sono titolari.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) verranno inclusi nella graduatoria provinciale della provincia di titolarità con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di partecipazione a più concorsi, con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta un'adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Nelle altre due province gli aspiranti saranno inseriti in graduatoria dopo l'ultimo degli aspiranti di cui al precedente comma, e saranno disposti in ordine secondo il punteggio attribuito con gli stessi criteri stabiliti dal comma precedente ».

L'onorevole Racchetti ha facoltà di illustrarlo.

**RACCHETTI, Relatore.** La graduatoria contemplata sotto la lettera *b*) si riferisce a coloro che non hanno l'idoneità, ma i titoli per poter partecipare al concorso. Il testo approvato dal Senato prevedeva la possibilità di presentare domanda a tutte le province della regione: personalmente feci allora notare l'inconvenienza di questa scelta e si è allora pensato di ridurre il numero delle province presso le quali fosse possibile presentare tale domanda.

Se l'idoneità può costituire una certa giustificazione per avere la possibilità di presentare domanda in due-tre provveditorati, non si vede quale sia la ragione per concedere analoga possibilità ai professori che, pur avendo i titoli per partecipare al concorso, non sono però idonei. Abbiamo pensato, a questo proposito, di apportare un'innovazione rispetto al testo del Senato: cioè in ogni provincia vengono prima nominati i professori idonei che sono titolari della medesima, poi, se vi siano eventualmente altri posti, verranno nominati gli idonei di altre province. Si eviterà così un'eccessiva pesantezza del sistema, in modo da non lasciare scoperti i posti di presidenza all'inizio dell'anno scolastico.

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Nell'emendamento dell'onorevole Racchetti viene detto: « Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) verranno inclusi nella graduatoria provinciale della provincia di titolarità con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di partecipazione a più concorsi, con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta un'adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano ». Ora so che c'era un testo, che era anche dell'onorevole Spittella, nel quale si diceva: « La votazione conseguita al concorso sarà rapportata a cento ». Ritengo pertanto necessario stabilire un criterio unificatore.

**RACCHETTI, Relatore.** Ma al penultimo comma dell'articolo 2, nel testo trasmesso dal Senato, si parla di un regolamento, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, e pertanto abbiamo ritenuto che tutto il problema del ragguaglio e del calcolo del punteggio venga demandato al regolamento medesimo.

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Penso però che anche qui bisognerebbe chiarire questo aspetto. Mi pare infatti che ogni volta le Commissioni stabiliscano delle tabelle di punteggio, e se non le unifichiamo, rischiamo di dar luogo a delle storture. Si potrebbe dire: « le votazioni conseguite al concorso saranno rapportate al centesimo ».

**CALVETTI.** Ma tutto questo, che rapporto presuppone con la proposta Romanato, che, se non erro, tratta di un analogo argomento?

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Sono due cose diverse.

**RACCHETTI, Relatore.** Mi pare che le due questioni siano completamente diverse, perché quella proposta di legge riguarda l'inserimento in ruolo dei presidi idonei, mentre questo provvedimento concerne le nomine agli incarichi di presidenza. Comunque c'è da rilevare che noi avremo sempre delle presidenze vacanti: basti pensare alle scuole di nuova istituzione.

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Quando verrà approvata la proposta di legge Romanato, noi prenderemo in considerazione la seconda graduatoria.

**RACCHETTI, Relatore.** Se non esistono presidenze vacanti, questo provvedimento non avrà attuazione.

**TEDESCHI.** Io ho presentato due emendamenti che potrebbero considerarsi come subemendamenti all'emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo 2 presentato dall'onorevole Racchetti. Si tratta, ora di collocarli nel modo migliore in questo emendamento.

**RACCHETTI, Relatore.** Vorrei pregare i colleghi di approvare nella seduta di oggi la proposta di legge, prima di tutto per una questione di correttezza e poi perché i presidi incaricati devono essere scelti in agosto, al massimo in settembre, e bisogna tener presente che questo provvedimento dovrà tornare al Senato.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Racchetti, sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 2:

« Per ciascun tipo di incarico di presidenza da conferire, il provveditore agli studi compilerà due distinte graduatorie;

a) saranno iscritti nella prima graduatoria i professori compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside nelle scuole o negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

b) saranno inseriti nella seconda graduatoria i professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole o negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Gli aspiranti di cui alla lettera a) del primo comma potranno presentare domanda ai provveditori della provincia in cui sono titolari o in altre due province della regione, a loro scelta.

Gli aspiranti di cui alla lettera b) dello stesso primo comma potranno presentare domanda al solo provveditore agli studi di residenza.

Gli aspiranti di cui alla lettera a) verranno inclusi nella graduatoria provinciale della provincia di titolarità con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di partecipazione a più concorsi, con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta un'adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. Nelle altre due province gli aspiranti saranno inseriti in graduatoria, dopo l'ultimo degli aspiranti di cui al precedente comma e saranno disposti in ordine secondo il punteggio attribuito con gli stessi criteri stabiliti dal comma precedente;

La votazione conseguita al concorso sarà rapportata a 100 ».

TEDESCHI. Il nostro gruppo è contrario alla formulazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Racchetti, per le stesse ragioni per cui siamo contrari al testo dell'articolo 2, in quanto secondo il nostro punto di vista disciplina questa materia in un modo molto peggiore di quanto non faccia la legge già esistente.

Infatti la legge in vigore, non sempre applicata, teneva conto delle esigenze della scuola, in quanto come i colleghi sanno l'incarico di presidenza doveva essere conferito ad un professore di ruolo della scuola dove mancava il preside.

E credo sia intuitivo il perché di questa esigenza; cioè è giusto che il preside di una scuola risieda nel comune dove ha sede la scuola stessa.

Ritengo che sia veramente indegno che i capoluoghi di provincia di molte regioni meridionali siano affollate da persone che una volta ottenuto l'incarico di preside non vivono la vita della loro scuola.

L'esperienza ci insegna che molto spesso le scuole nei piccoli comuni godono di una attrezzatura, per quanto riguarda l'edilizia, migliore di quella delle grandi città, però al tempo stesso sono anche le scuole, tranne qualche rarissima eccezione, dove il dopo scuola non viene effettuato o non si cerca di svilupparlo.

Riteniamo sia inutile la distinzione delle due graduatorie previste dall'emendamento presentato dall'onorevole Racchetti, perché se si forma una graduatoria unica tra i professori di ruolo che hanno i requisiti per poter dare il concorso di preside, è ovvio che si includano anche coloro che hanno conseguito la idoneità per i concorsi a preside.

Non vedo per quale ragioni si dovrebbe ricorrere a questo meccanismo, e consentire vantaggi ad una categoria alla quale abbiamo già cercato di assicurare la possibilità di conseguire i posti di preside di ruolo, come l'onorevole Calvetti ha ricordato con la legge di cui primo firmatario era l'onorevole Presidente e approvata dalla nostra Commissione.

Per questi motivi presentiamo questo nostro subemendamento all'emendamento proposto dall'onorevole Racchetti, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Per gli incarichi di presidenza il provveditore agli studi compilerà una graduatoria nella quale saranno iscritti i professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti, e che prestino servizio in una scuola della provincia, per la partecipazione ai concorsi di preside nelle scuole o negli istituti del medesimo tipo di quelli per cui chiedono l'incarico di presidenza.

Il preside incaricato ha l'obbligo di residenza nel comune dove ha sede la scuola o l'istituto ».

Per i motivi esposti in precedenza siamo contrari all'emendamento presentato dall'onorevole Racchetti, perché in questo modo noi verremmo a prendere una decisione che non risponderebbe alle reali necessità della scuola.

Quindi basta un'unica graduatoria, perché i presidi idonei è ovvio che hanno anche il diritto di partecipare ai concorsi a preside. E se hanno più titoli rispetto agli altri, staranno prima degli altri in questa graduatoria.

Ma il concetto che solo per il fatto di essere stato dichiarato preside idoneo si debba andare ad esercitare le funzioni di preside in una scuola sconosciuta, abbandonando il proprio compito d'insegnamento, contribuisce, a mio parere, ad incrementare quell'indegno cinematografo che c'è nella nostra scuola. Nel mio subemendamento viene perciò detto « ...per la partecipazione ai concorsi di preside nelle scuole o negli istituti del medesimo tipo di quelli per cui chiedono l'incarico di presidenza. Il preside incaricato ha l'obbligo di residenza nel comune dove ha sede la scuola o l'istituto ».

Fa comodo infatti che uno si faccia dare l'incarico di presidenza in un qualche posto, e magari non ci vada sempre, ma solo a volte: so che in moltissime province si verificano degli abusi del genere, almeno nel meridione. Perciò, se uno vuol esercitare le funzioni di preside, per amore della scuola, per misurarsi con questo nuovo incarico ed esperienza, vada ad abitare dove ha sede la scuola. Non dimentichiamo che questi presidi ricevono un'indennità, sia pure commisurata alla metà di quella percepita da un preside di ruolo.

Ci è anche sembrato utile, conseguentemente, proporre la soppressione di tutti gli altri commi dell'emendamento presentato dall'onorevole Racchetti.

MORO DINO. Ritengo che non possiamo dimenticare che la Camera ha già approvato una legge di delega sullo stato giuridico degli insegnanti, nella quale sono configurate, in maniera notevolmente nuova, le funzioni del preside: si dice infatti che egli è un coordinatore ed un animatore dell'attività scolastica e didattica. Se quindi dobbiamo tener conto degli orientamenti con cui abbiamo a suo tempo legiferato, com'è concepibile consentire ad un insegnante di ruolo, che abbia i requisiti per fare il preside incaricato, di presentare domanda in due-tre province nella regione in cui esercita la sua attività? Se deve essere l'animatore ed il coordinatore, è evidente che tale sua attività è strettamente connessa alla sua presenza fisica nella scuola, che non può essere, ovviamente, limitata al periodo delle ore di insegnamento, ma che va esteso per tutte le giornate, settimane e mesi durante i quali si svolge l'attività scolastica.

Perciò, alla luce della legge sullo stato giuridico per il personale insegnante, recentemente da noi approvata, dare all'insegnante la possibilità di diventare preside incaricato in più province della regione in cui svolge

la sua attività, significa eludere la sostanza della legge delega che abbiamo varata. E all'onorevole Tedeschi, che propone l'obbligo della residenza per il preside incaricato, vorrei ricordare che questa clausola è già contemplata nell'attuale legislazione. L'insegnante, per legge, è tenuto a risiedere nel luogo ove presta il suo servizio: ma sappiamo benissimo quanti insegnanti e quanti presidi osservano quest'obbligo previsto dalla legge.

Circa l'emendamento Racchetti, penso poi che la sua dizione andrebbe migliorata, in quanto abbastanza confusa, ed inoltre ritengo sia necessario limitare il potere discrezionale da parte del provveditore in relazione agli insegnanti che risiedono nel comune ma che insegnano in quella scuola, se vogliamo che il preside veramente svolga la sua funzione di animatore e coordinatore dell'attività didattica e scolastica. Se infatti consentissimo una qualsiasi possibilità di evasione al principio di residenza nel luogo in cui si presta servizio, avremmo legiferato — come spesso avviene — invano, in quanto tutto ciò è intimamente connesso alle funzioni proprie del preside. E noi avremmo — come avviene oggi in troppi casi dei presidi incaricati che vanno nelle scuole, a coprire gli incarichi loro conferiti dal provveditore, e con l'obbligo di dirigerle, ma che in esse si fanno vedere una volta la settimana, diventando l'esercizio della presidenza una specie di *sine cura*. Costoro svolgono tutte le attività fuorché quella di presidi: sono magari piazzisti, rappresentanti di libri, o altro, ma è certo che non si occupano direttamente della scuola, specialmente nei piccoli comuni, che sono la stragrande maggioranza nel nostro Paese.

Per tutti questi motivi, sono contrario sia al testo del Senato che all'emendamento proposto dal relatore, mentre mi dichiaro favorevole ai principi esposti nell'emendamento dell'onorevole Tedeschi, a cui rivolgerei per altro la preghiera di apportare ulteriori restrizioni, nel senso di non consentire la scelta nell'ambito della provincia, ma di limitarla nell'ambiente della scuola in cui i professori insegnanti prestano il loro servizio.

PRESIDENTE. Il Governo propone il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2, con il seguente:*

« Per ciascun tipo di incarico di presidenza da conferire il provveditore agli studi compilerà due distinte graduatorie:

a) saranno iscritti nella prima graduatoria i professori inclusi nelle graduatorie di



merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

*b)* saranno iscritti nella seconda graduatoria i professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie potrà essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a)* verranno inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. Le votazione conseguita al concorso sarà rapportata a 100.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli valutabili degli aspiranti di cui alla suddetta lettera *a)*, maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi.

La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera *b)*, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della Commissione incaricata della compilazione delle graduatorie ».

Onorevole Racchetti, ritira il suo emendamento ?

**RACCHETTI, Relatore.** Sì signor Presidente; ed esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo. Ritengo che sia necessario mantenere due distinte graduatorie, dando la possibilità di concorrere in una sola provincia, perché gli idonei devono essere posti in graduatoria prima di coloro che l'idoneità non hanno ottenuto.

**TEDESCHI.** Ritiro il mio subemendamento augurandomi che il Governo svolga la necessaria vigilanza in modo da evitare abusi. Per esempio a Campobasso i commissari agli esami di licenza liceale esplicano la loro mansione di commissari nello stesso posto dove normalmente abitano e frodano allo Stato la

indennità che in effetti non spetterebbe, dando così l'opportunità di vere e proprie speculazioni. Con queste raccomandazioni ritiriamo il subemendamento.

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Nel rispondere all'onorevole Bini affermo che l'obbligo di residenza sia di fatto applicabile, anche se con una interpretazione estensiva, ma io assumo l'impegno che la scuola non abbia a soffrire per i comodi dei presidi. Questo è il punto che preme all'onorevole Tedeschi, e cioè il fatto che non si abiti nella sede d'insegnamento non deve implicare l'inadempimento dei propri doveri. Su questo aspetto assumo formale impegno, conciliandolo possibilmente con le esigenze familiari, di studio dei figli e di disponibilità di alloggio per gli interessati. Colui che vuole tornare a casa alle otto di sera, lo faccia pure, ma non deve recare danno alla scuola.

**TEDESCHI.** Vi era un preside che voleva far credere che in una scuola di duemila alunni nessuno chiedeva di fare il doposcuola.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2, al quale il relatore si è dichiarato favorevole:

*(È approvato).*

Pertanto l'emendamento presentato dall'onorevole Spitella si intende assorbito.

Do lettura dell'articolo 3:

### ART. 3.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera *a)* dello stesso articolo.

Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.

In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.

Il Governo propone i seguenti emendamenti:

« *Al terzo comma, aggiungere dopo la parola: aspiranti, le altre: trasferiti per servizio ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, o »;*

« *Al terzo comma, aggiungere dopo la parola: riabilitati, le altre: o che abbiano riportato qualifica inferiore a "ottimo" nell'ultimo triennio ».*

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli emendamenti sono chiari nel loro contenuto. È evidente che quando subentrerà il concetto dello stato giuridico, non avranno ragione di esistere.

RACCHETTI, *Relatore*. Sono d'accordo sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulato:

#### ART. 3.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo.

Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.

In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per servizio ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che abbiano riportato qualifica inferiore a « ottimo » nell'ultimo triennio.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 4.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta di domani.

#### Discussione della proposta di legge Borghi ed altri: Norme integrative della legge 25 maggio 1962, n. 545, concernente i concorsi a preside (832).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Borghi, Racchetti, Nanini: « Norme integrative della legge 25 maggio 1962, n. 545, concernente i concorsi a preside ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. L'onorevole Racchetti ha facoltà di svolgere la relazione.

RACCHETTI, *Relatore*. Molto rapidamente vorrei ricordare che si tratta della interpretazione della legge del 25 maggio 1962, n. 545, relativamente ai concorsi a preside: precisamente la proposta di legge riguarda gli insegnanti elementari di ruolo e la valutazione del servizio prestato nella scuola elementare ai fini dell'ammissione al concorso.

Su questo specifico argomento ci sono state molte incertezze interpretative perché mentre in alcuni concorsi questo servizio prestato è stato valutato, in altri concorsi non è stato valutato.

Ora ritengo che si possa risolvere il problema in un modo o nell'altro, o accettando il principio che il servizio prestato nella scuola elementare possa valere, ed allora si tratterà di vedere in quale misura può valere questo servizio minimo necessario per partecipare al concorso a preside, oppure si può anche - in via teorica - escludere questo servizio.

Però ritengo che si debba stabilire un principio chiaro una volta per tutte, perché non è ammissibile che ogni qualvolta un candidato presenti una domanda non sappia con precisione se quel servizio è tale da permettergli la partecipazione al concorso, oppure non essere ammesso a discrezione o della commissione o degli organi amministrativi.

Per le ragioni esposte invito gli onorevoli colleghi a voler approvare il provvedimento al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Devo dire che mentre sono favorevole al primo articolo della proposta di legge, anche se ne devo proporre una modifica che ne legittimi l'approvazione, non posso esprimere, viceversa, il mio parere favorevole al secondo articolo.

Come è detto nella relazione per quanto riguardo il secondo articolo si è dato il caso, nel concorso a preside indetto nel 1968, che alcuni insegnanti elementari abbiano chiesto in virtù della legge 22 marzo 1952, n. 203, la partecipazione al concorso.

Mentre in un primo momento sono stati esclusi dal concorso, in un secondo tempo sono stati ammessi con riserva; a questo punto gli interessati hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato, il quale ha stabilito che il servizio prestato nella scuola elementare a norma della legge 12 marzo 1952, n. 203, non era da considerarsi idoneo ai fini della partecipazione al concorso a preside.

Allo stato attuale è diventato possibile accogliere il primo articolo in quanto con i decreti convertiti in legge, abbiamo riconosciuto per i professori di ruolo nelle scuole medie, agli effetti giuridici, il servizio prestato come insegnanti di ruolo nelle scuole elementari.

Quindi vi è un elemento di novità che modifica il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole elementari, che per le norme precedenti al decreto e alla sua conversione in legge era riconosciuto solo agli effetti della carriera e dello stipendio e non a tutti i fini.

Ora, stante questa interpretazione, è chiaro che se il primo articolo fosse soltanto una norma interpretativa e non una norma innovativa noi potremmo dare anche valore retroattivo, ma dal momento che la norma è innovativa e non interpretativa allora non può avere valore retroattivo.

Pertanto a nome del Governo do parere favorevole alla introduzione del principio contenuto nella formulazione dell'articolo 1, ma purtroppo non posso che dare parere contrario all'articolo 2 per le ragioni esposte in precedenza.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Il servizio di ruolo prestato nella scuola elementare statale, riconosciuto, ai fini della carriera nelle scuole secondarie, nella misura stabilita dall'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203, e successive modificazioni, è altresì utile, dopo il compimento del periodo di prova, per il computo dell'anzianità prescritta per l'ammissione ai concorsi a preside.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 della proposta di legge con il seguente:*

« Il servizio di ruolo prestato nella scuola elementare statale riconosciuto ai fini della carriera nella scuola secondaria nella misura stabilita dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, è altresì utile dopo il compimento del periodo di prova nei ruoli della scuola media, per il computo dell'anzianità prescritta per l'ammissione ai concorsi a preside di scuola media purché il servizio prestato sia stato praticato con il possesso di diploma di laurea o di una abilitazione all'insegnamento secondario ».

**RACCHETTI, Relatore.** Aderisco all'emendamento presentato dal Governo perché dopo la presentazione di questa proposta di legge è intervenuta l'approvazione dei decreti che hanno modificato la valutazione del servizio pre-ruolo.

Vorrei ricollegarmi a quanto detto dal rappresentante del Governo, sottolineando che questa proposta di legge presenta due aspetti.

Il primo aspetto è di carattere generale e riguarda il riconoscimento del servizio prestato dall'insegnante elementare di ruolo ai fini del concorso a preside; e questo è l'aspetto che viene proprio in considerazione dall'emendamento presentato dal Governo.

Il secondo aspetto riguarda invece il caso specifico dell'ultimo concorso a preside.

A questo punto vorrei richiamare la nostra attenzione su una proposta di legge che abbiamo in sede referente, già approvata dal Senato, che riguarda la decorrenza della nomina dei vincitori del concorso a posti di preside del 1965.

Perciò riterrei che, a prescindere dal merito, il problema dei singoli concorrenti che

non sono stati ammessi al concorso vada esaminato nella sede che regolarizza tutta la situazione di un concorso per il quale ancora non è stato provveduto in questo senso. Sottolineo inoltre la necessità che si metta al più presto all'ordine del giorno la proposta di legge, già approvata dal Senato, n. 3214, in quanto ritengo che anche questo problema debba essere definito. Aggiungo che l'articolo 2 che stiamo per esaminare, riguarda piuttosto la materia della citata proposta di legge n. 3214 che non di quella oggi in discussione, la quale invece attiene ad un problema generale, e non alla questione particolare dell'ultimo concorso a preside.

Quanto all'emendamento governativo, mi dichiaro favorevole, ma vorrei dei chiarimenti circa l'espressione « per l'ammissione ai concorsi a preside di scuola media ». Che cosa s'intende per scuola media? Io riterrei più idonea la dizione « preside di scuole secondarie », senza aggiungere altre specificazioni. Per esempio, noi abbiamo degli insegnanti di ruolo nella scuola elementare, che ad un certo punto passano alla scuola secondaria, ed acquistano dei titoli per poter partecipare ai concorsi a preside. Ora, il periodo di ruolo fatto nella scuola elementare deve servire come periodo valido solo per partecipare al concorso per la scuola media, o anche per partecipare ad un concorso per la scuola secondaria superiore? E accanto a questa questione potrebbero presentarsi altri casi dubbi, lasciando il termine ambiguo « scuola media ». Possiamo adottare un altro principio, ma almeno, se vogliamo lasciare questo, dobbiamo ben chiarirne il significato. Personalmente, comunque, preferirei la dizione « scuola secondaria » o « media di primo e secondo grado ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nella formulazione dell'emendamento si vuole intendere scuola media di ogni ordine e grado, cioè di primo e di secondo grado.

BADALONI MARIA. Di solito si usa la dizione: scuola secondaria, di primo e secondo grado...

GIORDANO. E del resto si potrebbe anche dire semplicemente « per l'ammissione ai concorsi a preside ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Insomma l'articolo 1, emendato potrebbe suonare così: « Il servizio

di ruolo prestato nella scuola elementare statale, riconosciuto ai fini della carriera nelle scuole secondarie, nella misura stabilita dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, è altresì utile, dopo il periodo di prova nei ruoli della scuola secondaria, per il computo dell'anzianità prescritta per l'ammissione ai concorsi a preside, purché il servizio predetto sia prestato con il possesso del diploma di laurea e di una abilitazione all'insegnamento secondario ».

Vorrei comunque pregare la Commissione di accedere ad un breve rinvio dell'esame della proposta di legge, onde consentirmi di predisporre una più idonea formulazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni (3063).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni ».

L'onorevole Moro Dino ha facoltà di svolgere la relazione.

MORO DINO, *Relatore*. Ho già svolto la relazione quando esaminammo il disegno di legge in sede referente ed io chiesi il passaggio in sede legislativa confortato dal consenso unanime dei colleghi della Commissione. Mi limiterò, pertanto, ad aggiungere poche considerazioni.

Voglio sottolineare il lavoro pregevole che sta svolgendo l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione nel nostro paese con la raccolta di prove storiche e di dati, che potrebbero disperdersi facilmente se non si effettuasse questa opera di ricerca e di documentazione. Lascio immaginare agli onorevoli colleghi quale dispersione si provocherebbe per il patrimonio storico e culturale del nostro paese se non si operasse in tal senso.

Recentemente l'istituto di cui si tratta ha pubblicato una serie di documenti storici particolarmente pregevoli che vanno dal 25 luglio all'8 settembre 1943 e che proiettano in una luce nuova l'azione dei movimenti antifascisti a livello nazionale. Vi sono documenti che riguardano l'attività del comitato nazionale dell'opposizione, fondato prima del 25 luglio, che operò in parte allo scoperto e successivamente in uno stato di semiclandestinità fino all'8 settembre. Tale comitato tenne il collegamento fra le forze antifasciste ed il Governo che allora era presieduto dal maresciallo Badoglio.

Voglio, altresì, ricordare i numerosi lavori che interessano i movimenti di liberazione sul piano regionale, e particolarmente la regione emiliana, piemontese, lombarda, veneta e il Friuli.

Questo disegno di legge prevede l'aumento del contributo a favore dell'istituto da lire 50 milioni a lire 75 milioni, però il ministro Ferrari Aggradi, con il quale ho preso contatti, non sarebbe alieno dall'accogliere un'eventuale proposta per l'aumento del contributo fino a 100 milioni di lire, cifra che consentirebbe all'istituto, di cui ci stiamo occupando, di svolgere la propria attività rispettando in modo più adeguato gli scopi per i quali è stato istituito.

Se questa richiesta, però, dovesse ottenere il parere della Commissione bilancio, con conseguente ritardo per l'iter del provvedimento, allora ne raccomando l'approvazione nel testo così come è stato presentato dal Governo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**LEVI ARIAN GIORGINA.** Il nostro gruppo è favorevole al disegno di legge al nostro esame per l'importanza a tutti nota dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, in considerazione anche del fatto che nel nostro paese esiste un patrimonio enorme per lo studio del movimento di liberazione che non è stato ancora raccolto e che rischia di andare disperso.

Desidero ricordare l'intenso lavoro svolto dalle sezioni regionali dell'Istituto grazie anche al sacrificio personale dei collaboratori, che hanno spesso a disposizione scarsissimi mezzi.

Noi proponiamo però di portare, se possibile, il contributo a favore di detto istituto da 75 a 100 milioni di lire, in considerazione del fatto che si tratta di una opera svolta a livello nazionale con sezioni regionali.

Ricordo che nel corso della discussione sul disegno di legge che assegnava un contributo di 100 milioni di lire a favore della fondazione « L. Einaudi », feci un confronto fra la enorme opera svolta dall'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e l'opera svolta dalla fondazione « L. Einaudi », che svolge una azione solo regionale.

Per queste ragioni riteniamo opportuno che il contributo annuo a favore dell'Istituto sia quanto meno elevato a 100 milioni di lire.

**PRESIDENTE.** Ricordo agli onorevoli colleghi che nel caso fosse accolto un emendamento del genere, il provvedimento dovrebbe essere inviato alla V Commissione bilancio affinché esprima il proprio parere.

**MORO DINO, Relatore.** Considerando che siamo alla vigilia delle ferie estive, mi vedo costretto a caldeggiare l'approvazione del provvedimento nel testo originario.

**BUZZI.** A nome dei colleghi del mio gruppo dichiaro l'adesione ai motivi e anche alle ragioni pratiche che hanno ispirato il disegno di legge al nostro esame.

Anche noi ci troviamo nella perplessità tra l'esigenza di elevare il contributo annuo a 100 milioni di lire e la opportunità di una rapida approvazione del provvedimento stesso.

Evidentemente per una più opportuna soluzione del problema l'onorevole relatore potrà dirci se sussistono delle ragioni di urgenza immediata che consiglino, come del resto mi è parso di capire dalla relazione, una rapida approvazione del provvedimento.

Del resto non ritengo opportuno rinviare l'approvazione del provvedimento per un aumento di soli 25 milioni di lire.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**MORO DINO, Relatore.** Per ragioni di opportunità e di urgenza sono costretto ad avanzare la richiesta di una rapida approvazione del provvedimento.

Posso dire agli onorevoli colleghi che il senatore Parri, che presiede questo istituto, mi ha scritto una lettera nella quale mi prega di caldeggiare la rapida approvazione del provvedimento, in quanto è in corso di pubblicazione, da parte dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Ita-

lia, una serie di documenti che riguardano l'attività dei comitati nazionali dei partiti antifascisti nel periodo che va dal 25 luglio all'8 settembre del 1943.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che molti di questi documenti sono stati ritrovati fortunosamente per la attività singola di alcune persone, in quanto altrimenti sarebbero andati dispersi definitivamente.

Pertanto se questo finanziamento tarderà ad arrivare la pubblicazione di cui prima parlavo verrebbe compromessa irrimediabilmente.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è perfettamente d'accordo alle tesi esposte dall'onorevole Moro Dino.

BUZZI. Il nostro gruppo si rimette alle argomentazioni portate dall'onorevole relatore.

LEVI ARIAN GIORGINA. Mi dichiaro d'accordo con quanto detto dall'onorevole Moro Dino.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 3, in favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, è aumentato da milioni 50 a milioni 75, con decorrenza dall'esercizio 1971.

(È approvato).

#### ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno 1971, si provvederà mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di rinviare alla seduta di domani la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge nel suo complesso.

(Così rimane stabilito).

#### **Discussione della proposta di legge Borghi e Rampa: Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del convitto « Vittorio Colonna » in Fano dell'Ente nazionale assistenza magistrale (1013).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Borghi e Rampa: « Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del convitto " Vittorio Colonna " in Fano dell'Ente nazionale assistenza magistrale ».

Prego l'onorevole Buzzi di sostituirsi al relatore, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

L'onorevole Buzzi ha pertanto facoltà di svolgere la relazione.

BUZZI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame tende ad estendere al personale impiegatizio e salariato che presta la propria opera presso il convitto « Vittorio Colonna » di Fano il trattamento assistenziale e previdenziale previsto per il residuo personale dello stesso ente.

La ragione della proposta di legge è questa: nel 1943 con un apposito provvedimento legislativo n. 298, furono estese al personale del convitto « Vittorio Colonna » di Fano — allora dipendente dall'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri e oggi dall'Ente nazionale di assistenza magistrale — le stesse disposizioni che regolavano l'iscrizione alla Cassa di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali.

Ora allo stato attuale non è possibile con il solo regolamento del personale dell'ente nazionale di assistenza magistrale, a cui è stata trasferita la proprietà del convitto, abrogare una norma di legge.

Quindi occorre che con un'apposita norma di legge si provveda a far riferimento all'ordinamento previsto dalla legislazione del 1943. Conseguentemente tutto il personale salariato di quel convitto avrà lo stesso trattamento di cui godono tutti gli altri lavoratori del settore, e verranno inoltre superate notevoli difficoltà. Infatti, parte di questo personale è permanente, parte è stagionale, e l'in-

terruzione del servizio presso il convitto dà luogo a delle difficoltà dal punto di vista del trattamento previdenziale, quando non è possibile congiungere un tipo di trattamento con l'altro, essendo assicurati presso la Cassa di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali coloro che prestano il proprio lavoro presso i convitti, ed assicurati presso la Previdenza sociale coloro che prestano servizio come privati alle dipendenze di enti pubblici.

È per ovviare a questa situazione che ci viene oggi appunto presentata questa proposta di legge, che del resto, come i colleghi ricorderanno, era stata già approvata dalla nostra Commissione nel corso della passata legislatura.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento.

**LEVI ARIAN GIORGINA.** Il nostro gruppo dichiara di essere favorevole all'approvazione di questa proposta di legge.

**MORO DINO.** Anche il mio gruppo voterà a favore della proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 1.**

Il personale impiegatizio e salariato dell'Ente nazionale di assistenza magistrale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il convitto « Vittoria Colonna », già convitto « Regina Elena »

dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani dei maestri elementari, può optare tra il mantenimento del trattamento assistenziale e previdenziale previsto dalla legge 5 aprile 1943, n. 298, e il trattamento previsto dalle vigenti norme per il restante personale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

La legge 5 aprile 1943, n. 298, è abrogata. Al personale impiegatizio e salariato dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, assunto posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e assegnato a prestare servizio presso il convitto « Vittoria Colonna » in Fano, già convitto « Regina Elena » dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani dei maestri elementari, si applicano le norme che regolano l'assistenza e la previdenza del restante personale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta di domani.

**La seduta termina alle 20,30.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**

Dott. **ANTONIO MACCANICO**

**STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO**